

**Annunciare le rettificazioni
dell'indirizzo all'ufficio d'im-
postazione, giusta l'A 1, n° 695**

P. P.
Immensee

Sig.^a Maria Scolari
di Ermenegildo

Gordola Ti

**Istituto Betlemme
IMMENSEE (Svitto)**

alpe Ginev

Voti 4:

Brione Verz 9-XV-51

Orviso

6^a domenica 16 C. m. alle ore 15 nel palazzo comunale in Grotto
e convocata l'assemblea dei compadroni per decidere.

I. ~~Relazione~~ miglioni volte ~~✂~~ ✓

II. ~~Ordinazione~~ alla ~~convenzione~~ col patriziato del 14 XI - 48

III. ~~Forma~~ di 1. delegato ed un supplente. ~~per la~~ ~~assunzione~~
~~del~~ ~~per~~ ~~speciale~~

IV. ~~Eventuali~~.

(Loa D'elagazione)

21

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 settembre 1929; su proposta del Dipartimento di Agricoltura e Selvicoltura, approva il presente « testo unico » e ne ordina la pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Bellinzona, 22 settembre 1939.

PER IL CONSIGLIO DI STATO*Il Presidente:***MARTIGNONI.***Il Consigliere Segretario di Stato:***CELIO.**

**Testo unico della
Legge forestale cantonale**

*di applicazione della legge forestale federale
11 ottobre 1902-13 marzo 1903,
26 giugno 1912 e successive modificazioni.*

(22 settembre 1939)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Vista la legge federale 11 ottobre 1902-13 marzo 1903 per l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; Sulla proposta del Consiglio di Stato,

decreta:**I. DISPOSIZIONI GENERALI.****Art. 1.**

Lo Stato del Cantone del Ticino esercita la sorveglianza sui boschi nei limiti della legge federale e protegge, nel pubblico interesse, la conservazione e l'incremento delle aree boschive pubbliche e private.

Art. 2.

La classificazione dei boschi protettori a sensi dell'art. 4 della legge federale, è di competenza del Dipartimento di Agricoltura, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Abbraccia possibilmente delle vaste estensioni con dei confini naturali. (*)

II. ORGANIZZAZIONE.**Art. 3.**

La polizia forestale è esercitata dal Dipartimento di Agricoltura a mezzo dell'ispettorato forestale e dalle amministrazioni di Comuni, di patriziati ed altri enti di diritto pubblico secondo i rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Stato.

(*) Vedi *Foglio Ufficiale* 1913 pag. 597.

Art. 4.

I patriziati e le altre corporazioni di diritto pubblico, amministrano i boschi di loro proprietà, sotto la disciplina delle leggi imposte nell'interesse generale del paese.

Le loro amministrazioni dovranno essere consultate sopra tutti i provvedimenti forestali di qualche rilevanza che concernono la loro giurisdizione.

Art. 5.

L'ispettorato forestale cantonale si compone:

- a) di un capo ispettore forestale,
- b) di un ispettore forestale per ogni circondario,
- c) di un sotto ispettore per ogni sezione.

Il numero ed il territorio dei circondari e delle sezioni è stabilito dal Consiglio di Stato riservata la ratifica del Gran Consiglio.

Art. 6.

Il capo ispettore dipende direttamente dal Dipartimento di Agricoltura. Egli dirige e sorveglia l'intero servizio forestale del Cantone.

Art. 7.

Gli ispettori di circondario sorvegliano, subordinatamente al capo ispettore, l'azienda forestale del rispettivo circondario; allestiscono i progetti per rimboschimenti, opere di premunizione, strade forestali e piani di utilizzazione dei boschi e ne sorvegliano l'esecuzione.

Art. 8.

I sotto ispettori dipendono dagli ispettori di circondario.

Il loro servizio consiste principalmente nella vigilanza sulla polizia forestale, specialmente in occasione delle tagliate, nella sorveglianza delle piantagioni, nell'esecuzione dei piani di assostamento ed in quella degli ordini degli ispettori.

Essi risiedono nella rispettiva sezione, salvo, in casi eccezionali, una diversa disposizione del Consiglio di Stato.

Art. 9.

I funzionari forestali cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato, in seguito a concorso, per un periodo di quattro anni.

Non possono esercitare altre professioni, industrie o commerci.

Art. 10.

Il capo ispettore e gli ispettori di circondario devono avere i requisiti richiesti dalla legge federale.

I sotto ispettori devono essere in possesso di un certificato riportato a seguito di un corso d'istruzione appositamente organizzato o di un certificato equivalente a giudizio del Consiglio di Stato.

Art. 11.

« Per l'onorario e le diarie degli ispettori forestali fa stato la legge sugli onorari dei funzionari 18 giugno 1920. Per l'onorario e le diarie dei sotto ispettori forestali fa stato il decreto legislativo 25 gennaio 1926 riguardante gli stipendi del personale forestale. »

Art. 12.

« Dovranno contribuire alle spese del servizio forestale subalterno in misura che sarà stabilita dal Dipartimento di Agricoltura e Forestale, salvo ricorso al Consiglio di Stato:

- a) i proprietari di boschi pubblici, pascoli boscati ed alpi in quanto queste ultime si trovino nei limiti della vegetazione boschiva. Nella determinazione dei contributi si avrà riguardo alla potenzialità contributiva dell'ente, all'importanza dei boschi ed alpi dal punto di vista dell'estensione e del loro reddito forestale;
- b) gli enti pubblici, ossia Comuni o consorzi di pubblica utilità, che ritraggono un utile manifesto dalle funzioni protettive dei boschi per l'incolumità dei loro stabili o manufatti;
- c) i concessionari di forze idrauliche.

I contributi degli enti sotto b) e c) saranno stabiliti a seconda dell'importanza che in loro confronto assumono i boschi protettori. Tali contributi saranno riveduti ogni 10 anni.

Art. 13.

Negli onorari suindicati sono compresi i contributi dei quali all'articolo precedente ed i sussidi federali che si devolvono per intero alla Cassa dello Stato.

Art. 14.

Ogni patriziato od ente pubblico proprietario di boschi avrà almeno un idoneo guardaboschi per la propria polizia locale.

Art. 15

I guardaboschi che non fossero in possesso dei requisiti per essere sotto-ispettori dovranno essere approvati dall'ispettorato forestale a seguito di un corso di istruzione di sei giorni da organizzarsi in ogni circondario.

Art. 16.

Nei diversi lavori di piantagione, di premunizione e in altre opere forestali si avrà riguardo a formare delle squadre di operai pratici, impiegando temporaneamente anche fuori della loro giurisdizione quei guardaboschi che dessero maggiore prova di zelo e di capacità.

III. GOVERNO DEI BOSCHI.**1. Conservazione.**

Art. 17.

Le amministrazioni di enti pubblici e l'ispettorato forestale vigileranno al buon governo dei boschi ed alla continuità della loro produzione, cercando di conciliare gli interessi attuali e locali con l'interesse generale dello Stato, per la futura prosperità economica e per l'influenza dei boschi sul regime delle acque e sul clima.

Art. 18.

L'area boschiva del Cantone non può essere diminuita.

Nei boschi non protettori non si potrà eseguire alcun dissodamento senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato e nei boschi protettori senza quella del Consiglio federale.

Il Consiglio di Stato, per i boschi non protettori, ed il Consiglio federale, per i boschi protettori, decideranno se ed in qual misura convenga tale diminuzione per mezzo di nuovi rimboschimenti.

Art. 19.

I proprietari di boschi sono tenuti a ripopolare entro 3 anni tutte le tagliate e le radure prodotte da incendi, uragani e valanghe in quanto il ripopolamento non avvenga per germinazione naturale.

Quanto alle zone di caduta di valanghe, questa prescrizione non è d'obbligo se non quando sia possibile di eseguire le opere di difesa necessarie.

Art. 20.

Le aree boschive appartenenti a Comuni, patriziati e consorzi forestali non possono essere alienate senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

I boschi pubblici dovranno venire governati secondo piani di assestamento allestiti dall'ispettorato forestale, approvati dagli organi competenti dei singoli proprietari e ratificati dal Consiglio di Stato.

2. Delimitazione delle foreste protettrici.

Art. 22.

Le foreste pubbliche e le foreste private protettrici dovranno essere delimitate e rilevate secondo le prescrizioni federali e sulle norme del Consiglio di Stato (art. 13 e 27 della legge federale).

La delimitazione delle foreste dev'essere eseguita in base all'istruzione federale concernente la misurazione catastale del 10 giugno 1919.

3. Divisione.

Art. 23.

La divisione dei boschi fra due o più patriziati od altri enti pubblici è soggetta all'approvazione del Consiglio di Stato, riservato il ricorso al Consiglio federale.

Art. 24.

La divisione di aree boschive patriziali fra i fuochi patrizi a titolo di proprietà è vietata.

La divisione in *quadrelle* o lotti in godimento perpetuo o vitalizio ai singoli fuochi, ove non è stata finora eseguita, è parimenti vietata.

La revoca di divisioni in *quadrelle* patriziali è di competenza dell'assemblea patriziale, salvo l'art. 29 della presente legge.

Art. 25.

Non hanno diritto all'uso delle *quadrelle* quelle famiglie che non tengono effettivamente un'economia nel Cantone per almeno una parte dell'anno.

Il godimento per procura o locazione di fuochi assenti è soppresso e le *quadrelle* ritornano definitivamente al patriziato.

Le *quadrelle* precedentemente assegnate con la formola in *perpetuo* o con altre simili espressioni, ma con limitazione della facoltà di disporre, si ritengono assegnate alle famiglie fino alla loro estinzione o perdita del patriziato.

Le altre *quadrelle* assegnate in uso, usufrutto, godimento ecc. si ritengono pure assegnate alle famiglie fino alla loro estinzione, perdita del patriziato, o perdita dell'uso per causa di emigrazione, riservata la facoltà dell'assemblea secondo il 3° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 26.

Le *quadrelle* così assegnate non possono mai essere suddivise fra i membri o gli eredi di una data famiglia. Come debbano essere assegnate in caso di pluralità di eredi, determina il regolamento patriziale.

Art. 27.

Se un bosco o terreno da imboscare appartiene indiviso a più enti collettivi ed uno di questi ne domanda la divisione, questa sarà decisa ed eseguita a cura del Consiglio di Stato.

4. Raggruppamento e consorzi.

Art. 28.

Il Cantone, come la Confederazione, favorisce il raggruppamento dei boschi privati e la formazione di consorzi per governarli in comunione e più razionalmente. Nel primo caso sono applicabili per analogia le leggi sul raggruppamento dei terreni. Nel secondo i consorzi fruiscono del concorso della Confederazione ed il Cantone assume gratuitamente il governo del bosco a mezzo del personale forestale.

Art. 29.

Se boschi protettori formano un insieme di ragguardevole estensione e si trovano in località pericolose, specialmente nei bacini idrografici dei torrenti, il Consiglio di Stato può esigerne la riunione.

Se si tratta di boschi patriziali divisi in usufrutto (*quadrelle*) i boschi stessi ritornano al patriziato, il quale accorderà agli utenti un equo compenso.

Nel caso di boschi privati lo Stato può espropriarli allo scopo di un proprio demanio o per cederli ai rispettivi Comuni o Patriziati.

5. Tagli.

Art. 30.

I boschi pubblici provvisti di piano di assestamento vengono tagliati a norma dello stesso.

L'annualità stabilita dal piano d'assestamento non potrà essere ecceduta senza il consenso dell'autorità cantonale. Questa fisserà il termine entro il quale qualunque eccedenza dovrà essere compensata.

Per taglio di boschi pubblici non ancora provvisti di piano di assestamento occorre apposita concessione del Dipartimento di Agricoltura, il quale fisserà le condizioni tecniche per il taglio e le misure necessarie alla rigenerazione ed al buon governo del bosco.

Esso potrà esigere un deposito od altre garanzie per le occorrenti spese di rimboschimento e di altre migliorie, nel caso in cui i beni patriziali fossero gravati da ipoteche.

I tagli rasi sono di regola vietati nelle foreste protettrici.

Art. 31.

Per l'assegnazione ai singoli fuochi del legname da ardere o da opera per uso domestico, il Patriziato farà di regola eseguire il taglio per conto proprio ed assegnare la legna già lavorata.

Eccezionalmente, tenuto calcolo degli usi locali e delle condizioni forestali od economiche dei paesi, il Consiglio di Stato potrà approvare un diverso sistema di assegnazione.

Art. 32.

I proprietari di boschi pubblici verseranno alla Cassa cantonale una tassa del 5 % del valore del legname tagliato. È escluso da tassa il legname di uso interno.

Art. 33.

È esente da concessione il taglio dei boschi cedui privati o di boschi patriziali divisi in godimento (quadrelle) non eccedenti i 500 metri quadrati di superficie. Per il taglio di cedui privati della superficie da 500 a 1000 mq. occorre una domanda in carta semplice all'Ispettore di circondario, colla indicazione della parcella sulla quale il taglio deve effettuarsi. L'Ispettore rilascerà una autorizzazione contenente le condizioni del caso.

Per il taglio di cedui privati o quadrelle di oltre 1000 metri l'istanza deve essere stesa su carta da bollo di fr. 1.— all'Ispettore di circondario, il quale rilascia una concessione come al precedente alinea, regolante le condizioni del taglio e di sgombrò e di ricostituzione del bosco.

Il taglio dei cedui *non* deve, di regola, effettuarsi prima del mese di ottobre e deve cessare al risveglio della vegetazione.

Nei boschi privati di alto fusto è libero di taglio sino a 10 metri cubi di legname. Per tagliate maggiori da farsi entro un anno, occorre l'autorizzazione dell'Ispettorato forestale di circondario, da chiedersi con istanza in carta da bollo da fr. 1.—.

6. Prodotti accessori.

Art. 34.

La utilizzazione dei prodotti accessori nei boschi patriziali e di altri enti pubblici sarà disciplinata dai rispettivi regolamenti, compatibilmente col buon governo dei boschi.

In ispecie si avrà riguardo a limitare ed anche a proibire il pascolo e la raccolta di legna da ardere, di strame, di fieno, ecc. quando ciò sia richiesto dal pubblico interesse.

L'approvazione di tali disposizioni regolamentarie da parte del Consiglio di Stato può sempre essere revocata ad istanza dell'ispettorato forestale, quando se ne manifesti il bisogno, ed in ispecie, quando l'amministrazione locale tolleri degli abusi gravi. In questi casi il Consiglio di Stato ordina le opportune misure in via provvisoria.

7. Servitù.

Art. 35.

Le servitù ed i diritti di utilizzazione dei prodotti accessori gravanti su boschi pubblici, (comprese le *quadrelle* in usufrutto) e su boschi privati protettori, che sieno incompatibili col buon governo di essi, che non cessarono di esistere in forza delle precedenti leggi, saranno riscattati entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

§. Sono considerati come diritti di utilizzazione nel senso di questo articolo, tutti quei diritti che sono economicamente di natura assessoria ancorchè designati come proprietà o comproprietà.

Art. 36.

Trattandosi di diritti di alpe, di un patriziato od altra corporazione di diritto pubblico nel territorio di un altro patriziato, l'utente dell'alpe potrà essere preferito nel riscatto del diritto di bosco, ferme stanti le discipline forestali.

Art. 37.

All'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Stato pubblicherà apposita grida tre volte almeno, per conoscere tutte le servitù, o diritti di utilizzazione soggetti o non

soggetti al riscatto, gravanti sopra i boschi pubblici e su quelli protettori privati. Un avviso in questo senso dovrà inoltre essere dato a tutti gli enti pubblici proprietari di fondi boschivi ed alle singole Municipalità per i privati possessori di boschi protettori.

Le servitù e diritti di cui sopra dovranno essere notificati nel termine di sei mesi e sotto perenzione.

Il Consiglio di Stato, su preavviso del Dipartimento di Agricoltura, decide sull'obbligo del riscatto, riservato il diritto di ricorso al Consiglio federale.

Art. 38.

Sono parificati alle servitù nel senso di questa legge quei diritti di proprietà o comproprietà il cui valore è quello di un accessorio in proporzione al valore del bosco.

Art. 39.

La decisione del Consiglio di Stato sull'obbligo di riscatto di una servitù importa l'immediata cessazione del suo esercizio, salva la indennità da pagarsi pel riscatto dal proprietario del fondo serviente, coll'interesse legale dalla data della decisione del Consiglio di Stato.

Deciso l'obbligo del riscatto, il Consiglio di Stato provocherà dal proprietario del fondo serviente l'offerta del prezzo per il riscatto della servitù, e se tale offerta non venisse accettata dalla controparte, rimetterà gli atti all'autorità giudiziaria per i suoi incombenti come agli art. 21 e seguenti della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Gli atti saranno pure per lo stesso scopo rimessi all'autorità giudiziaria quando il proprietario del fondo serviente si rifiutasse di fare la propria offerta.

Art. 40.

In tutte le espropriazioni il pagamento dell'indennità deve farsi, di regola generale, in denaro. In via eccezionale l'indennità potrà essere corrisposta con cessione all'avente diritto di una parte di foresta d'un valore equivalente a quello della servitù o del diritto espropriato, ritenuta però l'approvazione del Consiglio di Stato (L. F. art. 22).

Art. 41.

Se il proprietario che deve fare l'espropriazione rifiuta di fare gli atti che gli incombono come espropriante, la procedura è assunta per suo conto da un rappresentante dello Stato.

Qualora le condizioni economiche dell'ente proprietario rendessero incomportabile la spesa dell'espropriazione, lo Stato potrà espropriare contemporaneamente la servitù ed il fondo.

Art. 42.

I boschi pubblici non potranno essere gravati da nuovi diritti o servitù senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato e del Consiglio federale.

L'autorizzazione è richiesta come documento giustificativo per l'inserzione nel registro fondiario.

Art. 43.

Sono riservate le disposizioni del C. C. S. e della sua legge di applicazione e complemento relative ai diritti privati di piantagione sul fondo altrui.

8. Protezione dei boschi.

Art. 44.

In caso di incendio nei boschi o pascoli le Municipalità locali sono obbligate a prendere immediatamente le misure necessarie per spegnere il fuoco, a darne avviso all'ispettore forestale, a procedere all'arresto degli autori o presunti autori dell'incendio od a fare le necessarie indagini per scoprirli.

Non ottemperando a tali obblighi esse incorreranno nelle penalità previste dall'art. 56, riservata l'azione del risarcimento dei danni.

Incorreranno pure nelle penalità di cui al suddetto articolo i cittadini, che, senza legittimo motivo, rifiutano od omettono di dare immediatamente avviso dell'incendio all'autorità od al pubblico oppure di prestare la loro opera per la estinzione. Rimangono riservate le disposizioni del Codice Penale per i casi in cui la mancanza dell'avviso o del soccorso abbia avuto per effetto la morte di un uomo.

Art. 45.

Il Consiglio di Stato potrà far obbligo ai Comuni di istituire delle squadre di spegnimento stabili che dovranno entrare in funzione appena scoppia un incendio di bosco o di pascolo o di adottare altre misure utili per la prevenzione e per lo spegnimento degli incendi. I capisquadra — in caso di manifesto pericolo di incendio nei boschi o nei pascoli — potranno essere obbligati a fungere da guardafuochi nei luoghi del pericolo.

Le spese derivanti dallo spegnimento degli incendi dei boschi o dei pascoli potranno, su domanda dei comuni, essere messe, in parte, a carico dei patriziati o dei privati i cui beni vennero salvati dall'azione dello spegnimento. I Comuni dovranno in ogni caso anticipare le rispettive spese. Il Dipartimento di Agricoltura, previo esperimento di conciliazione, pronuncia, sentiti gli interessati, sulle contestazioni che possono sorgere circa la applicazione del presente articolo.

Contro l'operato del Dipartimento di Agricoltura possono gli interessati aggravarsi al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

In casi eccezionali potranno essere obbligati a contribuire anche proprietari i cui beni, sebbene non danneggiati dal fuoco, furono salvati da indubbio danno a seguito dell'azione di spegnimento.

Le squadre di spegnimento dovranno essere assicurate contro gli infortuni a spesa dei Comuni.

Il Consiglio di Stato potrà — nei limiti dei crediti figuranti nel bilancio — assegnare dei premi alle persone che denunciano gli autori degli incendi dei boschi e dei pascoli.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo ».

Art. 46.

Dopo l'incendio i boschi devono essere preclusi al pascolo per un tempo da determinarsi dal Dipartimento ed eventualmente tagliati, sgombrati e completati secondo le prescrizioni dell'ispettore di circondario.

In caso di colpa, il Dipartimento potrà esigere che l'intera zona incendiata, compresi i pascoli, venga preclusa al pascolo per un tempo determinato od anche coltivata a bosco a tutta spesa del proprietario.

Art. 47.

Constatandosi invasioni di insetti dannosi o malattie crittogamiche nelle foreste, i proprietari sono obbligati a prendere quelle misure che verranno suggerite dall'ispettorato forestale per reprimere l'estendersi dei focolari. Rifiutandosi essi, provvederà a loro spesa l'ispettorato forestale.

Art. 48.

Sono vietati :

a) La flottazione del legname senza permesso del Consiglio di Stato ;

b) Il trasporto della legna per le ove o tracciori senza il permesso dell'ispettore di circondario ;

c) La raccolta della resina, la scalvatura e mutilazione delle piante ;

d) L'aprire cave nei boschi protettori senza permesso dell'ispettore di circondario ;

e) Ogni manomissione dannosa alle foreste ;

f) L'accendere fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze o nei pascoli senza aver preso le precauzioni necessarie per togliere ogni pericolo d'incendio di boschi o di pascoli.

g) Il taglio della legna nell'immediata vicinanza di torrenti e fiumi, le cui sponde non siano già difese da opere di premunizione, senza il permesso dell'ispettore di circondario.

§. L'impianto di fornaci e di carbonaje nei boschi a loro vicinanze dovrà essere autorizzato dall'ispettore di circondario, previo accordo per la necessaria sorveglianza e per le opportune garanzie.

IV. RIMBOSCHIMENTI E FORESTE DEMANIALI.

Art. 49.

Tutti i terreni denudati o cespugliosi situati nel bacino idrografico dei torrenti e in località soggette a frane, vulanghe, cadute di pietre, ecc., dovranno essere rimboscati. Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sull'obbligo del rimboschimento facendolo eseguire per conto del proprietario o

per conto del Cantone e con facoltà di espropriare il terreno in caso di opposizione.

§ 1. Quando su terreno che si intende imboscare esistono servitù incompatibili colla formazione e col buon governo del bosco, esse verranno riscattate secondo gli art. 39 e 40 della presente legge.

§ 2. Quando il terreno da imboscare appartiene a più proprietari, il Consiglio di Stato potrà decretarne la riunione in consorzio forestale.

§ 3. Quando le opere forestali di sistemazione di torrenti, di frane, di valanghe ecc., comprese le piantagioni, non interessano direttamente soltanto il proprietario del terreno sul quale vengono fatte, il Consiglio di Stato farà concorrere alle spese anche quei proprietari di altri beni e consorzi di arginatura che ne avranno vantaggio.

Art. 50.

Allo scopo di formare un demanio forestale, il Consiglio di Stato potrà acquistare anche in via di espropriazione terreni imboscati o da imboscare.

§. È istituito un fondo speciale, sotto il nome *Fondo delle foreste demaniali*, alimentato ogni anno da uno stanziamento di fr. 10.000 nel bilancio dello Stato. (*)

V. SUSSIDI CANTONALI.

Art. 51.

Il Cantone accorda un sussidio:

- a) del 10 al 30 % all'impianto di nuove foreste protettive e rimboschimenti, ai lavori di prosciugamento del terreno ed ai ripari contro le valanghe e le frane; così pure alla costruzione di strade forestali o di altri impianti stabili per il trasporto del legname.
- b) del 10 al 50 % alle opere di premunizione ed alla costruzione di cinte per proteggere le piantagioni e boschi in rigenerazione.

(*) ora trasformato in Azienda speciale dello Stato.

Art. 52.

Coll'accettare i sussidi gli interessati si obbligano a provvedere alla buona manutenzione delle opere sussidiate.

In caso di inadempienza, il Dipartimento di Agricoltura provvederà per conto degli interessati.

VI. RAPPORTI FRA IL PASCOLO E IL BOSCO.

Art. 53.

Tanto nella delimitazione dei boschi, quanto nella formazione dei piani di utilizzazione si avrà cura di conciliare possibilmente gl'interessi della pascolazione, con quelli della selvicoltura, in ispecie con la conservazione e formazione dei pascoli boschivi.

Laddove fosse opportuno di estendere artificialmente o lasciare estendere l'area boschiva a pregiudizio del pascolo, sarà provveduto nella misura del possibile alla bonifica di terreni da pascolo. (Art. 20 legge fed.).

Art. 54.

Dove si eseguono piantagioni o semine o dove la ricostituzione di un bosco in via naturale è in corso, il pascolo di qualsiasi bestiame resta proibito fino a che le piante novelle od i polloni del ceduo non abbiano raggiunta un'altezza o grossezza tale da poter sfuggire al suo morso o calpestamento.

VII. ESPROPRIAZIONI.

Art. 55.

Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti dalla presente legge, o che venissero in base ad essa decretati dal Consiglio di Stato, s'intende implicitamente accordata la dichiarazione di pubblica utilità per le necessarie espropriazioni.

Salvo quanto disposto agli articoli 35-41 le operazioni concernenti le espropriazioni saranno fatte colla procedura stabilita dagli art. 14 e seguenti della legge cantonale sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 56.

Le infrazioni alla presente legge forestale sono punite, mantenuto l'obbligo del risarcimento pieno ed intero del danno causato e riservate le eventuali disposizioni penali, colle seguenti multe:

1. Il danneggiamento o la distruzione di punti trigonometrici, da 5 a 100 fr. ciascuno.
2. L'omessa delimitazione di una foresta entro il termine prescritto da fr. 5 a 50.
3. L'omissione del riscatto delle servitù e diritti entro il termine stabilito dalla presente legge, la costituzione di nuove servitù e l'estensione di servitù e diritti dannosi da fr. 10 a 500.
4. Le utilizzazioni accessorie in urto ai divieti emanati o alle prescrizioni stabilite da fr. 10 a 500.
5. Le contravvenzioni alle disposizioni concernenti la protezione dei boschi da fr. 10 a 500.
6. Le contravvenzioni alle disposizioni dei piani di assestamento o delle concessioni per tagli di boschi pubblici da franchi 50 a 300.
7. L'inosservanza delle prescrizioni concernenti i tagli di boschi privati da fr. 10 a 100.
8. I tagli vietati, nonchè la conversione ad altro scopo del legname assegnato e concesso per speciale bisogno da fr. 5 a 20 il metro cubo nei boschi di alto fusto e per ara (100 mq.) nei boschi cedui.
9. La diminuzione dell'area boschiva senza il consenso federale o cantonale da fr. 100 a 500 per ettaro oltre l'obbligo di rimboschimento.
10. La divisione o l'alienazione di foreste, in urto agli articoli 23, 24, 25 da fr. 10 a 100 l'ettaro.
11. L'omessa esecuzione, nel termine prescritto, di rimboschimenti e opere di premunizione ordinati dal Consiglio di Stato o dalla Confederazione da fr. 20 a 100 l'ettaro.

12. Ogni altra contravvenzione in materia forestale e non contemplata nel presente articolo sarà punita con una multa da fr. 5 a 500.

Art. 57.

Le multe per il vago pascolo del bestiame saranno fissate dal regolamento patriziale per ciò che concerne il patriziato e dal regolamento comunale per la proprietà privata.

Il minimo della multa sarà di fr. 2 per capo di bestiame e per volta. Nelle taglie e nelle piantagioni il minimo sarà di fr. 10.

Art. 58.

Se l'autorità locale competente non applica le multe per il vago pascolo del bestiame, queste saranno direttamente applicate dal Dipartimento di Agricoltura alla amministrazione patriziale o alla Municipalità responsevole, riservato il diritto di regresso verso i proprietari del bestiame.

Art. 59.

In caso di replicati danneggiamenti alle piantagioni per causa del vago pascolo in un Comune, il Consiglio di Stato potrà, oltre l'applicazione delle multe previste nel precedente articolo, anche proibire la pascolazione delle capre in quel Comune.

Art. 60.

Il ricavo delle multe andrà per metà a favore dell'ente cui ne incombe l'applicazione (Stato, Comune o patriziato) e per metà al denunciante.

Le multe applicate e non pagate per insolvenza del contravventore sono commutate in un giorno di prigionia per ogni 10 franchi.

Art. 61.

Per le contravvenzioni previste nella presente legge è applicabile la procedura generale delle contravvenzioni.

§. In quanto le multe contemplate nei precedenti articoli cadano per ragion di valore nelle competenze delle autorità locali esse sono applicate dall'amministrazione patriziale o dalla Municipalità competente.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 62.

In attesa di una riforma della legge organica patriziale le seguenti norme faranno stato circa il godimento dei beni patriziali:

Il godimento dei beni patriziali di qualunque natura appartiene solo alle famiglie patrizie o fuochi residenti nel Cantone.

Le famiglie patrizie che tornassero a domiciliarsi nel Cantone riprenderanno il godimento dei beni patriziali dal giorno in cui avranno ripreso l'effettivo domicilio nel Cantone e si saranno notificati all'amministrazione patriziale.

Per i non patrizi domiciliati nel territorio del Patriziato valgono le disposizioni della legge organica patriziale.

Art. 63.

La presente legge abroga le precedenti leggi e regolamenti in materia forestale. Essa entra in vigore appena ottenuta la ratifica da parte del Consiglio federale e trascorso il termine di referendum.

Art. 64.

Il Consiglio di Stato emanerà i regolamenti e le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 65.

I Comuni, i Patriziati, i consorzi e simili corporazioni sono obbligati ad uniformare i propri regolamenti alla presente legge entro un anno dall'emanazione del primo regolamento esecutivo.

Bellinzina, 26 giugno 1912.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

B. BERTONI.

Per i Consiglieri-Segretari:

AVV. F. ANTognINI.

AVV. BRUNI BRUNO.

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Visto essere trascorso il termine prescritto dall'art. 31 della riforma costituzionale 2 luglio 1892 e della relativa legge 25 novembre successivo, senza che sia stata fatta domanda di *referendum*,

Ordina

che la presente legge venga stampata sul *Bollettino Ufficiale delle leggi ed atti esecutivi* del Cantone, pubblicata ed eseguita, avvertendo che la legge stessa è stata approvata dall'Alto Consiglio federale il 12 settembre 1912, ritenuto che gli articoli 28, 29 e 30 (ora: 24, 25 e 26) debbano essere interpretati nel senso che le *quadrelle* assegnate in uso, usufrutto, godimento, ecc., non possano, dopo l'estinzione di un fuoco o dopo la perdita del diritto d'uso, essere più assegnate a nuove famiglie, ma debbano essere definitivamente incorporate ai boschi patriziali.

Bellinzona, 20 settembre 1912.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Per il Presidente:

AVV. A. BORELLA.

Il Consigliere Vice-Segretario di Stato:

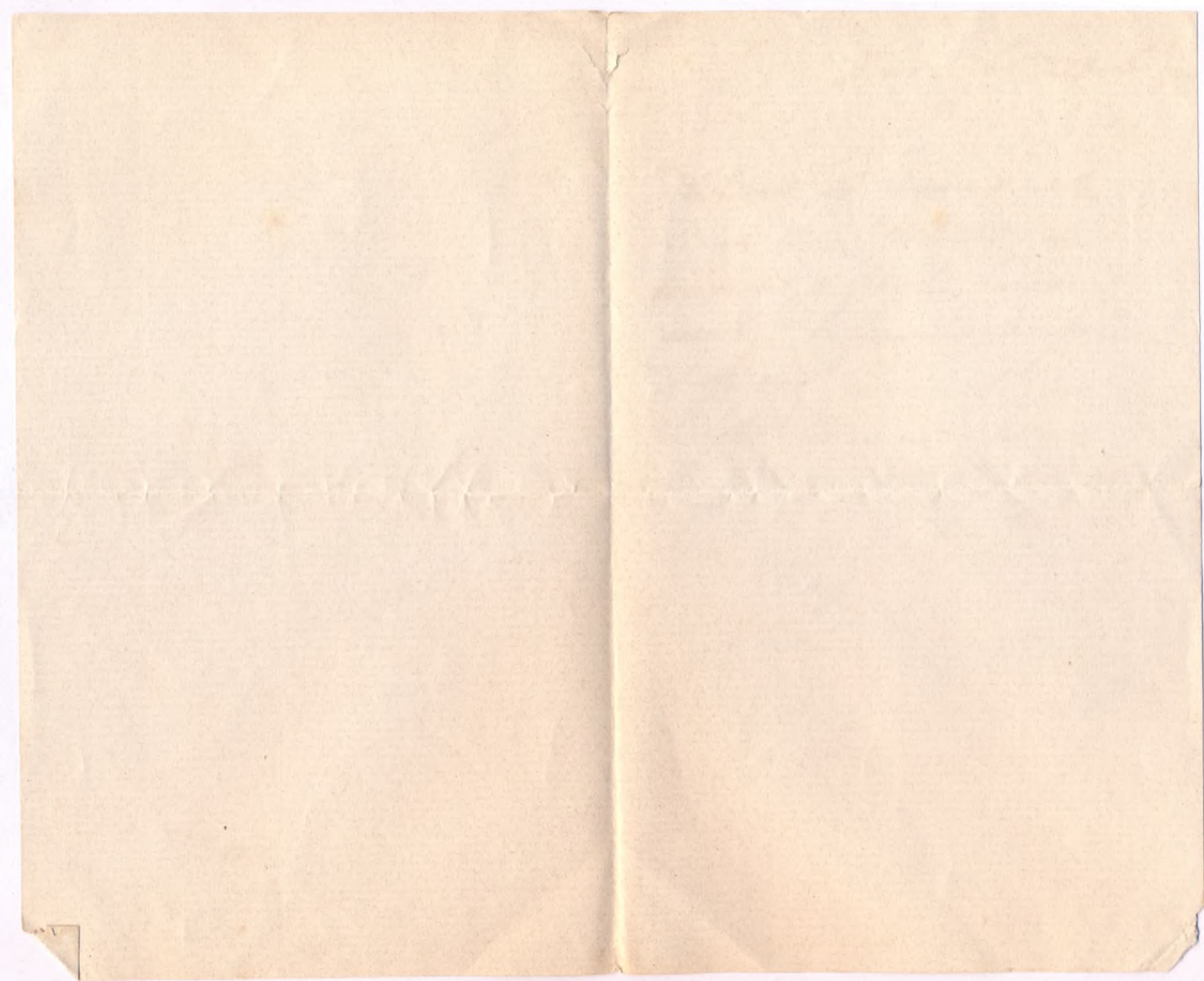
MAGGINI.

Brisce. Ver. ^{ca} 19. Oct. 1911

Dichiaro di ricevere dal
Signor Bix Filippo la
somma di franchi nove,
quatre venturino per
il primo comando in
Luglio a nome dei
Compagnoni dell'alpe Giove

di fede

Per l'agente della finanza



N.

162

Eslimo

Brione-Verzasca li

15 Set

1946

Comune di Brione-Verzasca

Il Sig.

Scolari Gino

ha pagato per le seguenti registrazioni censuarie:

Per impianto di nuova partita

Fr.

Fr. 5

" atto di compera-vendita

"

"

" numeri iscritti

"

"

" giro di numeri per atto tra vivi

"

"

" giro di numeri p. caso di eredità

"

"

" numeri del catastino

"

"

" lo stampato

"

"

" postali

"

"

Totale Fr. 5

Il Conservatore del Censo:

de C. S. S.



182

Comune di Brione-Verzasca



N.

147

Esimo

Brione-Verzasca. li

18 aprile 1945

Comune di Brione-Verzasca

Il Sig.

Cassano Ugo Giore

ha pagato per le seguenti registrazioni censuarie:

Per impianto di nuova partita

Fr.

Fr.

5.-

„ atto di compera-vendita

per accertamento „ entità

„ numeri iscritti

„ giro di numeri per atto fra vivi „

„ giro di numeri p. caso di eredità „

„ numeri del catastino

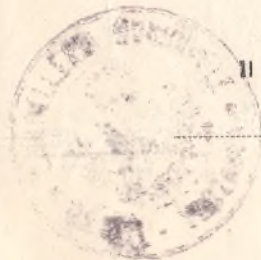
„ lo stampato

„ postali

Totale Fr.

5.-

Il Conservatore del Censo:



117

Comune di Brione-Verzasca

Brione Verzasca

Il Conservatore del Cantone

V. DUGHİ

NEGOZIANTE

GORDOLA

Conto Chèques post. XI-965

Telefono 41.78

Gordola, 17 maggio 1945

Uff. Solari Gilt

Gordola

Per
Alf. Lionet

Consegna

kg. 5 chiodi 20-100

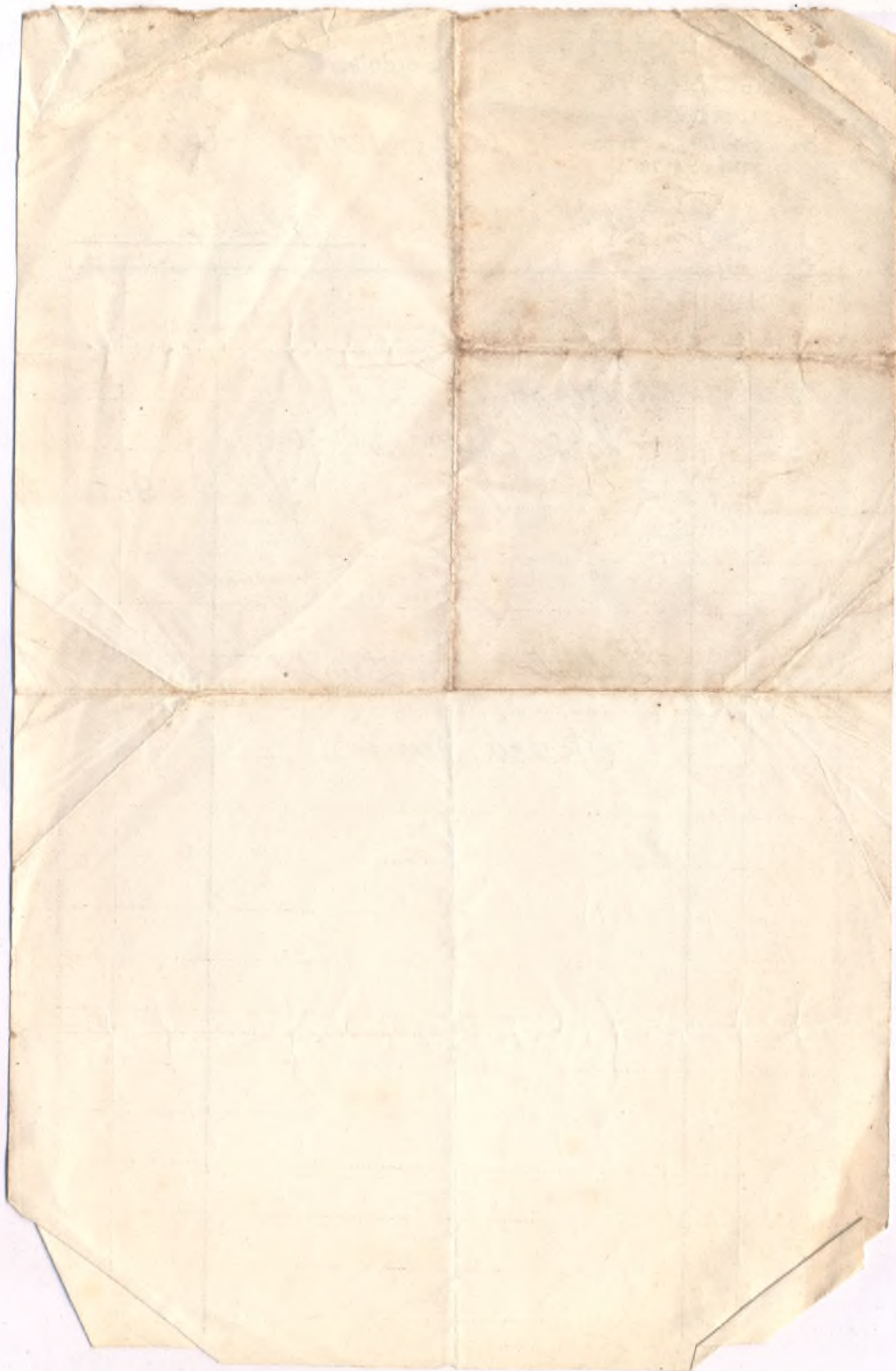
fr.

9.-

Saluto per Luigi

di via Ferris

il



OFFICIALE

M. on.le Presidente del Consiglio
Alpe s. Gine L. P. Bionela

Bione Nerva



SOTTO-ISPETTORE FORESTALE DEL 1.^o DISTRETTO

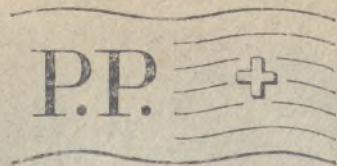
Gerra. Verz., Magenta 1898.

all' on. Presidente
G. P. BiondaBriante

In risposta a stimata vos. d. feri, vi signi-
fico come secondo prammatica prima di allestire i conti inerenti
ai lavori forestali e di agricoltura o di apicoltura, è uopo
che sia avvenuto il collaudo dei medesimi. E però nel
caso vos. non appena avrete il tutto bene ultimato,
farete tenere esatto il loc. Ufficio forestale del III.^o
Circond.^o, in Bellinzona. Potete in tale occasione
chiedere l'allestimento dei conti, qualora il collaudo
all'esigendo stallone venisse ritardato di molto. Vi
si risponderà poi, per vos. norma.

Con perfetta stima: G. Galletta
Sott. Isp.





Grosche

Signor Scolari Ermenegildo

Brione Verz.

Casella Postale
7265
Locarno



Ufficiale



Lig. Pietro Bionda

COMMISSARIO DI GOVERNO
LOCARNO

Prione - Vert
Quarzo



UFFICIO POSTALE DI VERCELLI

VERCELLI

Lod. Dipartimento Agricoltura e Forestale ,

Lod. Ufficio Bonifiche fondiarie,

BELLINZONA

Concerne:

MIGLIORAMENTI ALPESTRI

Trasmettiamo allegato il Questionario N.1 concernente :Miglioramenti alpestri.-

L'Alpe Giove, in territorio di Brione Verzasca, è situata nella regione del Madone di Giove, rivolto a mezzogiorno, a m.1750 s.m.

E' per N.61 capi di bestiame bovino e per un N. indeterminato di pecore e di capre.

L'Amministrazione autonoma è nominata dai Boggesi.

Lo scorso anno la CASA DELL'ALPE E'ANDATA DISTRUTTA DA UN INCENDIO.

La GRANDE STALLA DELL'ALPE MINACCIA ROVINA (ha 3 secoli) E DEVE ESSERE

RIFATTA.Questa situazione grave ha obbligato i Boggesi a nominare una Delegazione con l'incarico di studiare un Piano di Migliorie, da ripartirsi in diversi tempi:

I) Parte Urgentissima:

Per poter caricare l'Alpe Giove, al 1. Luglio 1945, la Casa d'abitazione deve essere interamente rifatta, entro il 30 Giugno 1945, razionalmente divisa in 3 Parti: CASEIFICIO - CASA D'ABITAZIONE O CUCINA - DORMITORIO.-

II) Parte Urgente

LA STALLA PER CIRCA 60 BOVINE E CON RIFUGIO PER LE CAPRE deve essere interamente rifatta entro uno o due anni, perché minaccia rovina (ha tre secoli).

III) Migliorie per mettere l'Alpe in efficienza:

I Boggesi dell'Alpe Giove , se la situazione finanziaria lo permetterà', intendono realizzare un Piano completo per mettere l'Alpe in piena efficienza. Migliorie al sentiero di accesso all'Alpe Giove -

Acquedotto per addurre l'acqua nella parte solatia dell'alpe.
Costruzione di Caseificio-Cantina al Corte "Lago d'Eva".

COSTRUZIONE DI UN II.CORTE MODELLO nella parte superiore
della vasta conca di Giove.

Sentieri e migliorie nei pascoli dell'Alpe: una strada nel pascolo di Larec - una strada nel pascolo Lares di sotto - sentieri nel pascolo Colla - sentiero di congiunzione fra il pascolo Brusee e il pascolo Bos, ecc.

Finanziamento:

Per l'esecuzione delle opere del I./ II./ III° periodo l'Alpe Giove fa assegnamento:

- A) Sui sussidi cantonali e federali migliori che sia possibile;
- B) Sul taglio del bosco di proprietà dell'Alpe Giove, situato nel territorio dell'Alpe stesso.

E' GIA' STATA INOLTRATA FORMALE DOMANDA ALLE AUTORITA' FORESTALI.

Carattere urgente della concessione:

Tutta l'esecuzione delle opere del I./II./III. periodo é condizionato alla concessione del taglio del bosco, perché l'Alpe non dispone altri fondi allo scopo.

Si fa quindi presente l'urgenza della
Concessione del taglio del bosco dell'Alpe e della
Concessione dei sussidi per la costruzione del CASEIFICIO-DORMITORIO-CASA,
resosi indispensabile dopo l'incendio della baita attuale.
In attesa ,confidando nell'appoggio delle Lod.Autorita',ossequi distinti.

Per l'AMMINISTRAZIONE,

Il Presidente:

Il Segretario:

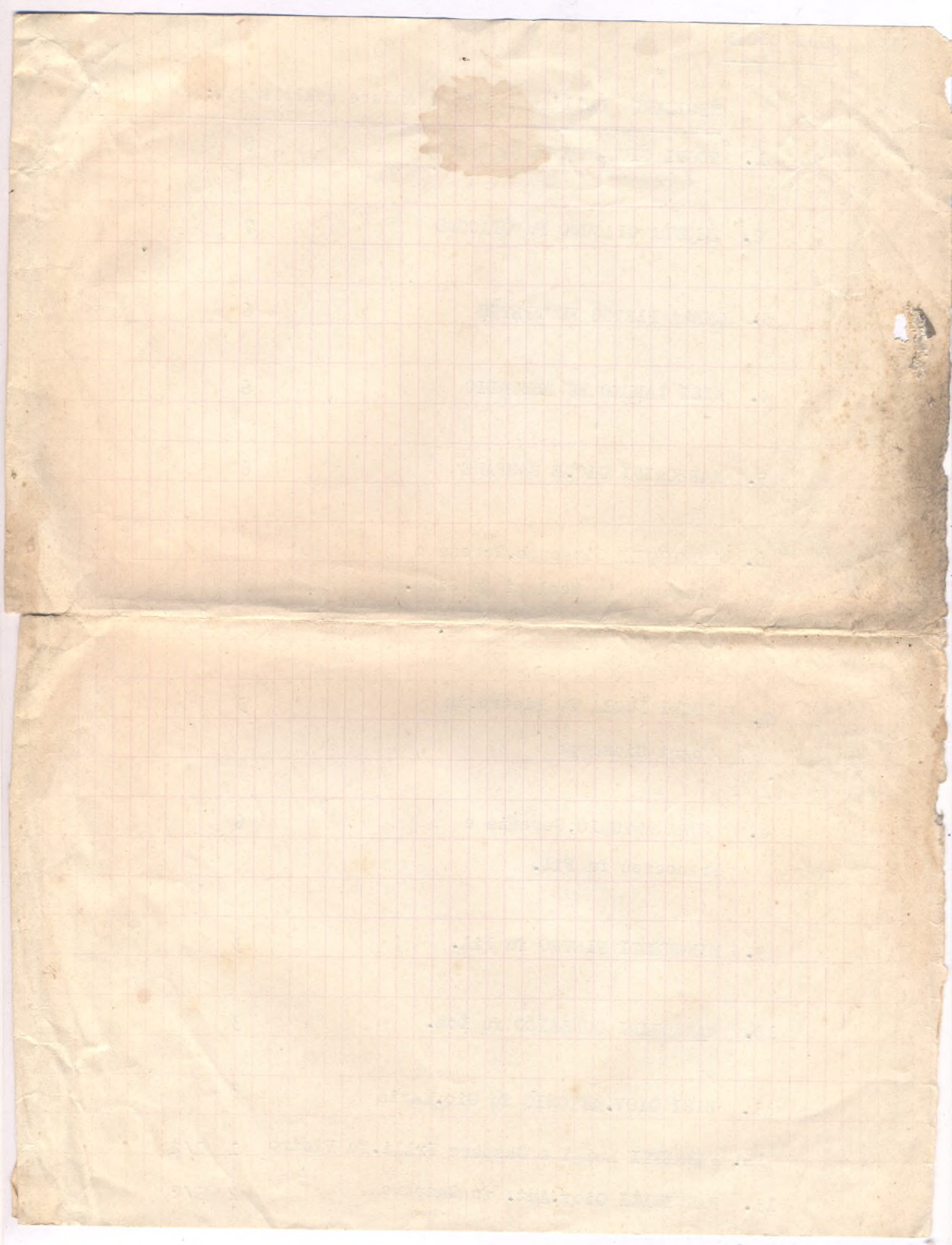
Annesso:Questionario.

REGISTRO dell'Anno 1856 (Autore della mappa: Minazzoli)

1.	TOGNI GIUSEPPE FU GIUSEPPE	8
2.	BIONDA GIACOMO FU GIACOMO	7
3.	GNESA PIETRO FU PIETRO	6
4.	BISI TADDEO FU ABBONDIO	6
5.	MARZORINI GIO.E GASPARE	6
6.	FANCIULLI Giuseppe, Teresa e Giuseppa in Scolari fu Gius. & Fabretti Filippo fu Gius.	5 1/2
7.	TOGNI LUCIA fu Pietro in Togni Giuseppe	3
8.	PURA ANTONIO, Geremia e Francesco fu Fil.	6
9.	MINGHETTI PIETRO fu Fil.	3
10.	MARZORINI DOMENICO fu Dom.	3
11.	BISI GIOV. ANTONIO fu Gio. Maria	3
12.	FABRETTI Luigi e Gaspere Frlli. fu Pietro	1 1/2
13.	FANCIULLI Giov. Ant. fu Gaspere	2 1/2

1894 al 6 Giu.
per Gallimundo
N. 5 fratelli di
vendita a 13 lire
1895 Eliseo
ne vende
1 a 10 lire
Pietro fu Gius.

Eliseo (Uv. G. Castori)





Sig. Luigi Galvetti

Cugnosco

*170
4
089*

Pansera

fr. 77.80 X



Scabini

fr. 28 mm

Empfangschein
für eine
Postanweisung
von

Quittance
pour un
mandat de poste
de

Quietanza
per un
vaglia postale
di

Fr. 47 Ct. 80 franco 30

emborsalt von: — versés par: — versati da:

Fabretti Luigi

zu — à — a (Adresse Indirizzo)

Pancera Federico

Primo Verz

Vom Aufgeber auszufüllen.
A remplir par l'expéditeur.
Da riempire dal mittente.

Die Poststelle:
L'office de poste:
L'ufficio postale:



Pellario

Empfangschein.

QUITTANCE — QUIETANZA

(Dem Aufgeber zu überlassen.)

(A remettre à l'expéditeur.)

(Da rimettersi al mittente.)

Adresse des Absenders. - Text.
Adresse de l'expéditeur. - Texte.
Indirizzo del mittente. - Testo.

Laroch L'12
Gennaio 1919

Mienvo il soldo
retro del Sig. Lo.

Salvetti dei lavori
del figlio Lino

sull'alpe Giove
in fede Giove.

Trattini per Giove.

Postkarte. Carte postale.



Cartolina postale.



Lo.

Salvetti Luigi
Bognasco

Giordani 17 genn 1917

Lgr. Fabutti

Essendo ormai trascorso
l'anno desidero, sia fatta
il versamento di quanto
rimane ancora da ricevere
(mi pare fr. 28) dal consorzio
per i lavori eseguiti in agosto
sull'alpe.

Il consorzio precedente mi ha fatto
sapere di avermi fatto il versam-
ento di quanto doveva in
corso, onde vedo vi sarà
possibile secondo sopra.

Distintamente vi saluto

Lito Scattini

Brione Vica 2 Luglio 1906
Io sottoscritto Achille Saver
ricevuto acconto del lavoro
fatto nell'aloe giore fr 9.55
franchi otto e cinquante
in fede

Bisi Rocco

Io sottoscritto Achille Saver
ricevuto l'asando di
fr 25 (ventanta cinque)
Febbraio 25 l'anno 1907
in fede

Bisi Rocco

f. 75.00
855
f. 66.45

1908

Bisi Bocca

Brione) Vnt. 1 Luglio 1904

Ricordo dal Capiere Luigi
Bini Andrea per mia
credito approvato dalla
bagia dei Compadroni
in L. 40 come ci
registra

Infede?

Do Bionda

e capiere

1908

Bionda Pietro



(TICINO)



Al^{mo} Sign. Pietro Bionda
Valle Verzasca
Cugnascioz Brione

45800
14000
284
45800



OFFICIALE



L. Bianca Treto

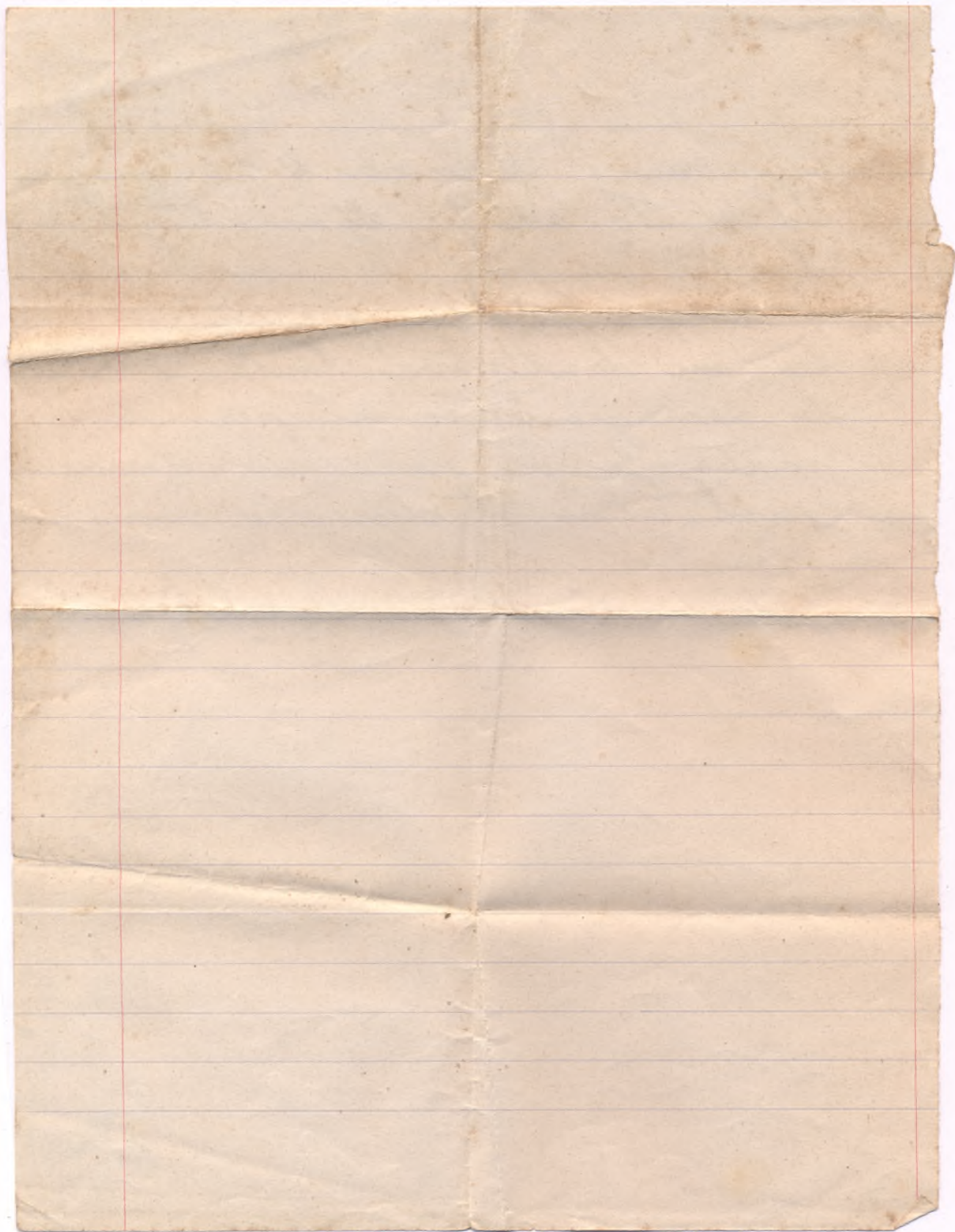
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA E FORESTALE

Primo Verza



Brione Verzasca li 29 Giugno
Il tutto scritto ~~in~~ invio a
Signori Delegati Bienda Pietro
e compagni ha pervenire
ha un trattativa tanto per
le operagione come per il
materiale in più sui lavori
sull'Alpe starlarescio come
assunto

Infede vi saluto la salutari
Bisi Filippo



UFFICIALE

Piovale
1901



Copia Capitolo
Lodevole Municipio di
per l'Apertura



Luigi De
Brigade Verzasca,
Pionera



Brione Verbania il 10 Dicembre 1901
Dichiaro di ricevere dal capiere
Stefano per una giornata fatta
al Bafone del conte Sperlavecchio 1900
In fede

Biasi Galipso

Pista

4 Mo

Grigone Verz 16 Agosto 1901

Io sottoscritto Indroio di aver
ricevuto dal sig Bianda ~~10~~
franchi, 61 per conto riconosciuto
io compratori dell'opera Grigone
infera Eugenio Grigone

W. B. B.

Pr 2

Briano Verz. li 2/11/1904

Il sottoscritto Giachina Tarver
ricevuto dal Sig. capiere F. Bionda
fr. 4 (Quattro) per una
giornata nel 1898 per i lavori
del Casare a Staraboschi del
giore in fido ~~giore~~
Giordani ~~Giordani~~

Li 3/11

N^o 1

1904

Bricone Vergasca L. 16 Dg

Io sottoscritto rilascio il mandato
al Sig. Bisi Filippo D. Filippo
per il materiale avanzato dal
stallone nel corte stallarescio
accennato per la cura.

Quindi fu stabilito il prezzo
per la somma di L. 45 franchi
quaranta cinque

Io Bisi Filippo rilascio L. 5
cinque per un monumento a
Gesù Cristo reventare sulla
Grove Legatto Zagni G.

Ricervuto L. quaranta
Bisi Filippo

Op 3



Al Signor Bionda Pietro

Cugnascog



to Mr

Brione Vergasca 14 Dicembre 1903

Al Signor Pietro Bionda delegato
dell'Alpe Giove

Caro amico,

Vi avverto per vostra norma che
ed termine ~~di~~ dell'anno ~~scorso~~ se vi
possibile a potermi soddisfare in tutto
del mio avere perche anch'io ho un
affare d'importanza a fare e
per questo ne ho proprio bisogno

Opere giacenti. — 1.^a Una mezza misura
di piode che mi tocca fare per
ultimare il tutto ed il prezzo di
queste e di fr. 2, 50 (franchi due e cinquante)
2.^a Un viaggio a venire al lago
a prendere le piode per l'impugnatura
mento. fr. 2, 50.

For'et ci sarebbero ancora quindici
centimetri di muro d'altezza in più
che io ho dovuto fare per giungere
l'altezza prevista sotto ai travi

ma di questo discorreremo quando
potrò averlo. Addio tanto vostra
norma con distinta stima ti saluto

Lanciera Vincenza

UFFICIALE



*Ai Compagnoni dell'alpe Giove
e per essi il g. F. Bianchi*

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA E FORESTALE

Briony Verza



Lambicchi d'ogni qualità
garantiti. Articoli p. forestieri.
Lavori artistici in rame cesel-
lato. Prezzi modicissimi.

PIETRO BIONDINA
RAMIERE ++ **LOCARNO**

Manifattura in rame d'ogni
genere per famiglie, alberghi
e caseifici. - Si eseguisce qua-
lunque lavoro sopra disegno.

Sig.

Cogni Pietro

Benigno

A. SALVIONI FU C., BELLINZONA

Locarno, li *31/12*

1923

1922 *Giugno 27 mia fattura*
Interessi 7% a tutto 31/12. 1923

fr 351.00
37.17

fr 388.17

1924
Febbraio 19 Ricavo in acconto
(centonovantadue)

fr 192.-

16,30

12,40

4

2,25

5

20

55,45

87,85

325

UFFICIALE

Controrep. Cesenarese
ricevute - 1903-04



Al Sig. Bionda Pietro fu Pietro

MUNICIPALITÀ
DI
Brione Verzasca



Brione Verz.

Guignone

Gratis-Empfangschein.

Récépissé gratuit. — Ricevuta gratuita.

Handwritten initials

Die unterzeichnete **Post-
stelle** bescheinigt, zur Be-
förderung erhalten zu haben:

*L'office de poste sous-
signé déclare avoir reçu pour
l'expédition:*

*L'ufficio postale sotto-
scritto dichiara aver ricevuto
per la spedizione:*

Gegenstand:
Objet:
Oggetto:

Vaglia

Wert oder Betrag:
Valeur ou montant:
Valore o importo:

Fr. *11* Ct. *20* Franco

an
pour
per

Cassio Boneta

in
à
a

Roma Pop. Lariano



Unterschrift:
Signature:
Firma:

Sofia Solar

21/10/04

Der in der Schraffierung nach Eintragung der Zahlen offen bleibende Raum ist mit starken Querstrichen (==) auszufüllen. Ist keine Eintragung zu machen, so sind Striche oder durch die ganze Schraffierung zu ziehen.
La place non occupée par des chiffres dans la hachure doit être remplie par de fortes barres (==). S'il n'y a pas d'indication à faire, les barres doivent être tirées à travers toute la hachure.
Lo spazio dello sgraffio non occupato da cifre dev'essere riempito con forti linee (==). Se non vi è indicazione da farsi, le linee devono essere tracciate su tutto lo sgraffio.

Bemerkungen.

Die Abgabe von **Gratis-Empfangscheinen** ist **obligatorisch** für alle eingeschriebenen Briefpostsendungen, Geldanweisungen und Einzugsmandate nach dem **In- und Auslande**.

Wenn jedoch der Aufgeber die Entgegennahme eines Empfangscheines ausdrücklich verweigert, so ist von der Ausstellung eines solchen Umgang zu nehmen.

Bezüglich der Haftpflicht sind für Sendungen im Innern der Schweiz das Postregalgesetz vom 5. April 1894, und für Sendungen im Verkehr mit dem Auslande die bezüglichen Verträge massgebend.

Die Verjährung tritt nach Ablauf eines Jahres nach der Postaufgabe des Gegenstandes ein.

Observations.

La remise d'un récépissé gratuit est obligatoire pour tous les envois inscrits de la poste aux lettres, les mandats et les recouvrements à destination de la Suisse et de l'étranger.

Toutefois, le récépissé ne doit pas être délivré si l'expéditeur déclare expressément y renoncer.

Font règle quant à la responsabilité, pour les envois échangés à l'intérieur de la Suisse, la loi fédérale sur la régie des postes du 5 avril 1894 et, pour les envois échangés avec l'étranger, les conventions respectives.

La prescription est acquise un an après la remise de l'envoi à la poste.

Osservazioni.

Il rilascio d'una ricevuta **gratuita** è **obbligatorio** per tutti gl'invii iscritti della posta lettere, i vaglia e le riscossioni a destinazione della **Svizzera** e dell'**estero**.

Tuttavia, la ricevuta non dev'essere rilasciata se il mittente dichiara espressamente di rinunciarvi.

Quanto alla responsabilità fanno regola: per gli invii scambiati nell'interno della Svizzera, la legge federale sulla regalia delle poste del 5 aprile 1894 e, per gli invii scambiati coll'estero, le relative convenzioni.

La prescrizione è acquisita un anno dopo la consegna dell'invio alla posta:

Gratis-Empfangschein.

Récépissé gratuit. — Ricevuta gratuita.

Die unterzeichnete **Post-**
stelle bescheinigt, zur Be-
förderung erhalten zu haben:

L'office de poste sous-
signé déclare avoir reçu pour
l'expédition:

L'ufficio postale sotto-
scritto dichiara aver ricevuto
per la spedizione:

Gegenstand: }
Objet: }
Oggetto: }

Wert oder Betrag: }
Valeur ou montant: }
Valore o importo: }

Fr. 100 Ct. 00 Franco 20

an }
pour }
per }

Papier. Rinde in } *Pausera Kienzo*
à } *Bresce 7*
a }



Unterschrift: }
Signature: }
Firma: }

R. Baccarini
[Signature]

Der in der Schraffierung nach Eintragung der Zahlen offen bleibende Raum ist mit starken Querstrichen (==) auszufüllen. Ist keine Eintragung zu machen, so sind Striche quer durch die ganze Schraffierung zu ziehen. *La place non occupée par des chiffres dans la hachure doit être remplie par de fortes barres (==). S'il n'y a pas d'indication à faire, les barres doivent être tirées à travers toute la hachure.* Lo spazio dello sgraffio non occupato da cifre dev'essere riempito con forti linee (==). Se non vi è indicazione da farsi, le linee devono essere tracciate su tutto lo sgraffio.

G. S. IV. 02. 1,000,000.

N° 3154.

GR-15

Bemerkungen.

Die Abgabe von **Gratis-Empfangscheinen** ist **obligatorisch** für alle eingeschriebenen Briefpostsendungen, Geldanweisungen, Einzugsmandate und Fahrpoststücke mit Wertangabe, nach dem **In- und Auslande**, sowie für Poststücke mit Wertangabe nach dem **Auslande**.

Wenn jedoch der Aufgeber die Entgegennahme eines Empfangscheines ausdrücklich verweigert, so ist von der Ausstellung eines solchen Umgang zu nehmen.

Bezüglich der Haftpflicht sind für Sendungen im Innern der Schweiz das Postregalgesetz vom 5. April 1894, und für Sendungen im Verkehr mit dem Auslande die bezüglichen Verträge massgebend.

Die Verjährung tritt nach Ablauf eines Jahres nach der Postaufgabe des Gegenstandes ein.

Observations.

La remise d'un récépissé gratuit est obligatoire pour tous les envois inscrits de la poste aux lettres, les articles de messagerie avec valeur déclarée, les mandats et les recouvrements à destination de la Suisse et de l'Étranger, ainsi que pour les colis postaux avec valeur déclarée à destination de l'Étranger.

Toutefois, le récépissé ne doit pas être délivré si l'expéditeur déclare expressément y renoncer.

Font règle quant à la responsabilité, pour les envois échangés à l'intérieur de la Suisse, la loi fédérale sur la régie des postes du 5 avril 1894 et, pour les envois échangés avec l'étranger, les conventions respectives.

La prescription est acquise un an après la remise de l'envoi à la poste.

Osservazioni.

Il rilascio d'una ricevuta **gratuita** è **obbligatorio** per tutti gl'invii iscritti della posta-lettere, gli articoli di messaggeria con valore dichiarato, i vaglia e le riscossioni a destinazione della **Svizzera** e dell' **estero**, nonché pei colli postali con valore dichiarato a destinazione dell' **estero**.

Tuttavia, la ricevuta non dev' essere rilasciata se il mittente dichiara espressamente di rinunciarvi.

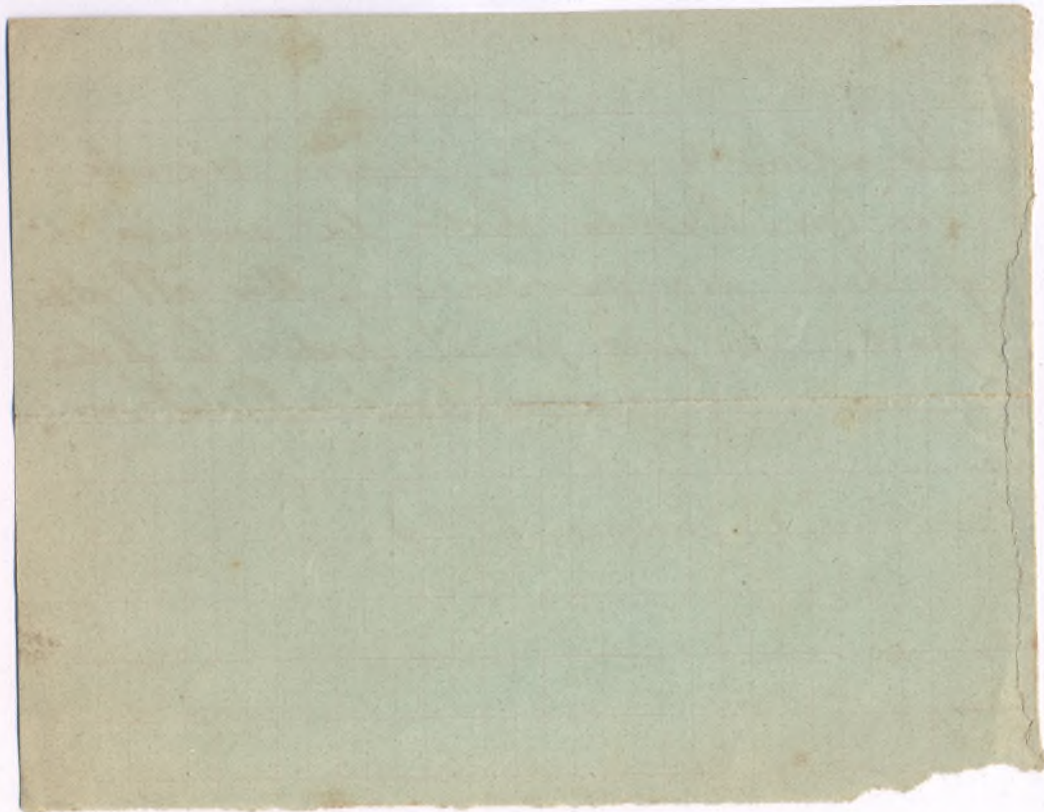
Quanto alla responsabilità fanno regola: per gli invii scambiati nell'interno della Svizzera, la legge federale sulla regalia delle poste del 5 aprile 1894 e, per gli invii scambiati coll'estero, le relative convenzioni.

La prescrizione è acquisita un anno dopo la consegna dell'invio alla posta.

Io sottoscritta dichiaro di aver ricevuto
dal Vgr. Bionda Pietro la somma di
Fr. L. 75 per sorrenzione fatta all'alpe
Giorre. In fede per il padre la figlia
Dughi Adelina.

Gordola, 1^o giugno 1904.

Visto il N. 5-



Cugnacco il 1 Gennaio 1905

Il sottoscritto Tansore
Vincenzo dichiara di ricevere
dal capiere dell'Alpe Giove
Pietro Piccola il saldo
di tutte le operazioni della
Casa in sull'Alpe Giove
l'importo di $\text{L. } 13$ dicono
trecenti e tre
Tansore Vincenzo

Pr 2

Visa

Ufficiale

Lod. Sovrastanza Comunale

di

*Piovato
1900*

Banque Janne

21